



Comune di
Cavriago

REGOLAMENTO COMUNALE
DEL MERCATINO DEL RIUSO
DI CORTE TEGGE

Approvato con deliberazione del C.C. n. 5 del 21/02/2024

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento del mercatino del Riuso denominato "di Corte Tegge".
2. La disciplina delle attività di cui al presente regolamento è emanata ai sensi e nel rispetto della L.R. 12/1999, come modificata dalla L.R. 24 maggio 2013 n. 4 e dalla L.R. 21 dicembre 2018, n. 23, nonché della Delibera di Giunta Regionale n. 844/2013.
3. I mercatini del riuso si configurano come mercatini degli hobbisti, come definiti dall'art. 7 bis della Legge Regionale 12 del 25/6/1999 e s.m..

Art. 2 OGGETTO E FINALITA'

1. Finalità della istituzione del mercatino del riuso è valorizzare il baratto, il dono, la vendita, da parte di privati e associazioni (operatori *non professionali del commercio*), su aree aperte al pubblico di oggetti usati di modico valore, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, ai sensi dell'art 7- sexies della legge 13 del 27/02/2009 (Valorizzazione a fini ecologici del mercato dell'usato) e in riferimento alla legge regionale n. 19 del 23/07/2014 (Norme per la promozione e il sostegno dell'economia solidale).

Scopo dei mercatini del riuso non è il profitto, ma il favorire, a livello locale, lo scambio, il riutilizzo e il riciclo degli oggetti di consumo di uso quotidiano, diffondendo una cultura del recupero, evitando lo spreco di risorse in un'ottica di economia ecosostenibile.

Scopo non secondario è anche quello di stimolare e facilitare la conoscenza tra le persone del territorio e la solidarietà sociale nella comunità.

Il mercatino è l'occasione per dare nuova vita agli oggetti ancora in buono stato che non servono più e che si possono vendere/scambiare con altri oggetti.

Le formule possibili all'interno della logica del riutilizzo dei prodotti sono differenti e questo regolamento prevede:

- baratto non monetario di oggetti propri ed usati
- dono di oggetti propri ed usati
- vendita di oggetti propri ed usati.

Art. 3 - CARATTERISTICHE DEL MERCATINO E DEGLI SPAZI

1. Il mercatino ha le seguenti caratteristiche:

- Svolgimento: otto volte l'anno in date da definirsi annualmente;
- Denominazione: MERCATINO DI CORTE TEGGE
- Ubicazione: Parcheggio pubblico di via Lama , antistante il civico 15
- Orari: dalle ore 7.00 alle ore 14.00

2. Definizione degli spazi

- Gli spazi assegnabili sono indicati nella planimetria allegata, parte integrante e sostanziale della delibera consiliare di istituzione del Mercatino.
- Si contempla la presenza di n. 122 piazzole della dimensione di metri 10 (lunghezza) X 5 (profondità) cadauna

ART 3 – MERCEOLOGIA

1. Nel mercatino è consentito trattare esclusivamente oggetti usati e di valore contenuto di proprietà dell'esponente, non acquistati o ceduti da terzi.

A titolo di esempio: oggettistica, arredi, abiti, attrezzi, giochi, libri, fumetti, ecc..

2. Ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 92 del 22/11/20214 sono considerati di valore contenuto gli oggetti posti in vendita ad un costo pari od inferiore ad €. 100,00.

3. E vietato esporre, scambiare e/o vendere:

- oggetti nuovi (con il cartellino e/o confezionati) o di fabbricazione artigianale
- animali
- prodotti alimentari
- oggetti offensivi al buon costume e alla morale pubblica
- oggetti di provenienza illecita
- armi, materiali esplosivi e combustibili
- metalli e pietre preziosi, oggetti di antiquariato
- articoli filatelici, numismatici e mineralogici
- ulteriori beni la cui commercializzazione richiede il possesso di particolari requisiti soggettivi e autorizzazioni/licenze

4. Le cose esposte devono essere in buone condizioni e pulite.

Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare i soggetti denominati hobbisti: ai sensi dell'art. 7 bis della L.R. 12/1999 e successive modificazioni, si qualificano così gli operatori non professionali del commercio che, non essendo in possesso di un'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, vendono, barattano, propongono o espongono in modo saltuario ed occasionale merci di modico valore.

Art. 5 – REQUISITI E ADEMPIMENTI PER LA PARTECIPAZIONE

1. Per partecipare ai mercatini degli hobbisti i soggetti di cui all'art. 4 devono possedere:

- i requisiti morali previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 e succ. mod.;
- il tesserino identificativo previsto dalla L.R. 4/2013 e s.m.i., da richiedere al Comune di residenza oppure al Comune capoluogo della Regione Emilia-Romagna per i residenti in altra regione.

2. Ai sensi della L.R. 12/1999 e successive modificazioni, gli hobbisti ammessi a partecipare devono:

- accertarsi della validazione giornaliera del tesserino;
- consegnare all'incaricato del Comune l'elenco completo dei beni che intendono vendere, barattare, proporre o esporre. L'elenco deve contenere:
 - la descrizione delle tipologie dei beni,
 - il relativo prezzo al pubblico,
 - l'indicazione della persona fisica o giuridica da cui l'hobbista li ha acquisiti;

- esporre merce per un valore complessivo non superiore a 1.000,00 (mille) euro;
- vendere, barattare, proporre o esporre oggetti con un prezzo non superiore a 100,00 (cento) euro;
- indicare i prezzi delle merci esposte per la vendita mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello.

3. Quando le condizioni atmosferiche comportino l'assenza di più della metà dei partecipanti, la giornata del mercatino può essere annullata e eventualmente posticipata. Qualora l'annullamento venga deciso dopo la vidimazione dei tesserini identificativi, la vidimazione viene ritenuta valida per la successiva giornata di svolgimento del mercatino.

Art. 6 – AFFIDAMENTO IN GESTIONE A TERZI

Il Comune affida a soggetti esterni (“organizzatore”) la gestione dei servizi nelle aree del mercatino, inclusa la promozione di tutte le iniziative necessarie ed utili all'incremento ed alla qualificazione della manifestazione, dando la priorità alle associazioni senza finalità di lucro regolarmente iscritte nel registro comunale, provinciale o regionale ed operanti a livello locale nella promozione e valorizzazione del territorio.

Art. 7 – ORGANIZZAZIONE

1. L'organizzatore sarà il referente unico per l'Amministrazione, che declina ogni responsabilità in ambito giuridico, amministrativo e fiscale in caso di verifiche e controlli da parte delle autorità competenti, anche relativamente a eventuali danneggiamenti e smarrimento degli oggetti.

2. L'organizzatore:

- pubblica lo svolgimento e la finalità del mercatino
- riceve le domande di partecipazione
- provvede all'organizzazione e assegnazione delle piazzole, salvaguardando le condizioni di sicurezza, secondo il criterio della rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti.
- assicura che i partecipanti rispettino l'area adibita alla manifestazione mantenendola pulita e riconsegnandola nello stato in cui è stata ricevuta
- trasmette al Comune, al termine di ogni edizione, un elenco dei partecipanti contenente per ogni espositore nome, cognome, codice fiscale e indirizzo di residenza;
- garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento da parte di tutti i partecipanti. Qualora il partecipante non abbia le caratteristiche specificate nel presente regolamento o non ne rispetti le norme, è obbligo dell'organizzatore fare chiudere immediatamente il banco.

5. Il mercatino non ha finalità di lucro. Nel caso in cui l'organizzatore preveda una quota di iscrizione, questa dovrà essere destinata esclusivamente alla realizzazione dell'iniziativa (es. promozione, stampa, volantaggio, vigilanza, eventuali spese di affitto dello spazio/suolo/attrezzature).

Art. 8 – UTILIZZO DEGLI SPAZI E OBBLIGO DEI PARTECIPANTI

1. Gli occupanti delle piazzole devono attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- pagamento all'organizzatore del canone di occupazione del suolo pubblico, nonché di eventuali spese per servizi accessori;
- obbligo di mantenere pulito lo spazio occupato e di effettuare un'accurata pulizia dello stesso al termine dell'occupazione, osservando le disposizioni per la raccolta differenziata, racchiudendo i rifiuti prodotti in idonei sacchi;
- divieto di occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella assegnata, anche con depositi, sporgenze o merci appese;
- divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento dell'area, nonché degli eventuali arredi e piante presenti.
- obbligo di tenere a disposizione la seguente documentazione:
 - documento di riconoscimento in corso di validità;
 - tesserino identificativo

2. In ogni caso gli operatori devono:

- a) assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
- b) agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.
- c) osservare eventuali disposizioni riguardanti l'accesso e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci.

Art. 9 - SANZIONI E CONTROLLI

1. I mercatini del riuso sono soggetti, oltre che all'attività di controllo da parte dell'organizzatore, al controllo dell'Amministrazione Comunale, che la esercita a mezzo degli organi competenti

2. Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs. 114/98, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 introdotto dall'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n.3.

3. In caso di reiterate violazioni può essere disposta l'esclusione dal mercatino.

4. Nella procedura sanzionatoria si applicano le norme contenute nella legge 24/11/1981, n.689.